



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

PROVINCIA DI TERAMO

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 11 DEL 5/08/2020**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO.PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi, addì cinque, del mese di agosto alle ore 14:00, nella SEDE Municipale, assistito dal Segretario Comunale, Dott. BRIGNOLA VALERIO, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000,

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Chiara Fabrizi, nominato con D.P.R. del 19/06/2020, assumendo i poteri del Consiglio Comunale;

Richiamato il Decreto del Vice Prefetto Vicario di Teramo, n. 31328 di prot. del 13/05/2020, con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona della Dott.ssa Chiara Fabrizi, Dirigente di II fascia presso la Prefettura di Teramo, di Commissario Prefettizio cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria gestione del Comune sino all'emanazione del D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale.

Richiamato il D.P.R. del 19/06/2020 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona della Dott.ssa Chiara Fabrizi, quale Commissario Straordinario cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria gestione del Comune, fino all'insediamento degli organi ordinari;

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che il Comune Montorio al Vomano, dispone di impianti destinati all'esercizio di diverse discipline sportive;

DATO ATTO che gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono destinati a favorire la pratica dell'attività sportiva, ricreativa e sociale di interesse pubblico;

CONSIDERATO che gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in gestione a terzi e che la carenza di risorse umane e l'elevato carico di compiti istituzionali che fa carico alla struttura organizzativa e funzionale dell'Ente non consentono di garantire, una efficiente gestione diretta degli impianti sportivi;

RITENUTO, pertanto, opportuno delegare la Giunta Comunale a deliberare di affidare in concessione la gestione di tutti o di parte degli impianti sportivi;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di stabilire i criteri e gli obiettivi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e delle attrezzature ivi esistenti tramite opportuna disciplina regolamentare;

VISTO ed esaminato il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, allegato alla presente deliberazione e ritenuto la stesso meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 90, co. 25, della Legge 27.12.2002, n. 289, come modificato dall'art. 13 co. 4 lett. b), del D.L. 12.07.2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9.08.2018 n. 96, a tenore del quale "Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento";

VISTA la Legge regionale 19.06.2012, n. 27, recante "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000" con la quale la Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 25 della L. 289/2002 ha disciplinato le modalità di affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi;

VISTO in particolare, l'art. 2 "Soggetti affidatari" per il quale:

1. la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in assenza di gestione diretta da parte degli stessi Enti, è affidata ai seguenti soggetti:

- a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, Iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
- b) discipline sportive associate;
- c) consorzi, gruppi e associazioni tra soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

2. I soggetti affidatari della gestione sono individuati secondo procedure ad evidenza pubblica, sulla base dei seguenti requisiti ai quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b) radicamento sul territorio nel bacino di utenze dell'impianto, con preferenze per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
- c) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;
- e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- f) livello di attività svolta;
- g) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- i) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- j) anzianità di Iscrizione al registro Coni;

VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

#### DELIBERA

- 1) di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante;
- 3) di pubblicare la presente delibera all'Albo Pretorio del Comune di Montorio al Vomano per quindici giorni consecutivi, ai sensi di art 123 del Dlgs n. 267/2000;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta della presente deliberazione esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile **DI GESUALDO WILMA** in data 05/08/2020

f.to Rag. Wilma Di Gesualdo

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **DI GESUALDO WILMA** in data 05/08/2020

f.to Rag. Wilma Di Gesualdo

---

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Commissario Straordinario  
f.to Dott.ssa FABRIZI CHIARA

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. BRIGNOLA VALERIO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1020**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Carla Cimini** attesta che in data 02/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Carla Cimini il **02/10/2020**.

La Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Copia digitale conforme all'originale del documento, ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate.





# **COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO**

## ***Provincia di Teramo***

Via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano

### **REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio n.11 del  
05/08/2020

## INDICE SISTEMATICO

### CAPO I – NORME GENERALI

- Art.1 - Oggetto, finalità
- Art.2 - Definizione attività di interesse pubblico
- Art.3 - Quadro delle competenze
- Art.4 - Modalità di gestione

### CAPO II – AFFIDAMENTO IN USO

- Art.5 - Affidamento in uso
- Art.6 - Modalità di utilizzo
- Art.7 - Orari di utilizzo impianti
- Art.8 - Durata dell'affidamento in uso degli impianti
- Art.9 - Rinuncia
- Art.10 - Sospensione
- Art.11 - Revoca
- Art.12 - Affidamento impianti sportivi per manifestazioni non sportive
- Art. 13 - Prescrizioni di utilizzo degli impianti

### CAPO III – CONCESSIONE IMPIANTI

- Art. 14 - Concessione degli impianti
- Art. 15 - Modalità di scelta del concessionario
- Art. 16 - Criteri di scelta del concessionario
- Art. 17 - Relazione e prospetto di manutenzione
- Art. 18 - Revoca concessione
- Art. 19 – Ristrutturazione e gestione impianti sportivi

### CAPO IV – USO GRATUITO IMPIANTI

- Art. 20 - Uso gratuito degli impianti

### CAPO V – NORME TRANSITORIE

- Art. 21 - Norme transitorie

## CAPO I – NORME GENERALI

### Art.1

#### Oggetto, finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, etc.) o da terzi, sia già esistenti, sia di futura costruzione o acquisizione.
2. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo Sport.
3. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. La gestione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza richiesti alla Pubblica Amministrazione ed è finalizzata alla massima diffusione dello Sport a tutti i livelli.
5. Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso o in convenzione, preferenzialmente alle società sportive e alle associazioni sportive, ovvero ad altri soggetti, come meglio indicato nel presente regolamento.

### Art. 2

#### Definizione attività di interesse pubblico

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico; per tali motivi il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.
2. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
  - a) la attività sportiva dilettantistica;
  - b) la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
  - c) la attività sportiva per le scuole;
  - d) la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI o Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
  - e) la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
  - f) la attività sportiva, ricreativa e sociale.

### **Art. 3**

#### **Quadro delle competenze**

1. In riferimento all'utilizzo ed alla gestione degli impianti sportivi comunali il quadro delle competenze degli organi comunali è il seguente:

##### **a) Consiglio Comunale:**

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo;
- stabilisce l'affidamento degli impianti mediante concessione;

##### **b) Giunta Comunale:**

- approva gli schemi generali di convenzione o concessione degli impianti sportivi;
- individua gli elementi per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività in concessione o in uso degli stessi impianti.

### **Art.4**

#### **Modalità di gestione**

1. Gli impianti sportivi possono essere gestiti in economia (forma diretta) dal Comune, ossia attraverso gli Uffici Comunali tramite dipendenti comunali, oppure affidati in gestione a terzi (forma indiretta) qualora ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale rendano difficoltosa la gestione diretta.

## **CAPO II – AFFIDAMENTO IN USO**

### **Art.5**

#### **Affidamento in uso**

1. Gli impianti sportivi sono affidati in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva, scuole e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ad organizzazioni culturali o comunque soggetti che svolgono attività legalmente riconosciute di pubblica utilità e nel pieno rispetto dei diritti della persona umana, oppure a singoli utenti che ne facciano richiesta, prioritariamente per finalità sportive, nonché per effettuare manifestazioni varie, riunioni, convegni, meeting, etc.
2. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati, previa autorizzazione della scuola stessa, solo in orario extrascolastico, purché libero da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
3. L'affidamento in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività indicate nell'autorizzazione stessa secondo le relative prescrizioni di utilizzo.

### **Art.6**

#### **Modalità di utilizzo**

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta affidati in uso, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

2. In caso di utilizzo per attività sportive, l'accesso agli impianti, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia, della Regione e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.
3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
4. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale. A garanzia di quanto previsto dal presente comma, i soggetti utilizzatori dovranno presentare idonea polizza assicurativa RCT, stipulata con primaria compagnia assicuratrice, in corso di validità.
5. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti lamentati dagli utenti.
6. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:
  - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
  - b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti;
  - c) fare copia o uso improprio della chiave di accesso dell'impianto per quelle strutture prive di custodia;
  - d) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione dell'Ente;
  - e) utilizzare l'impianto al di fuori dagli orari autorizzati;
  - f) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

#### **Art. 7**

##### **Orari di utilizzo impianti**

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato.
2. La domenica e i giorni festivi, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

#### **Art.8**

##### **Durata dell'affidamento in uso degli impianti**

1. L'affidamento in uso di ciascun impianto è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

## **Art.9**

### **Rinuncia**

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un congruo anticipo.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili potranno essere assegnati ad altri soggetti con richieste inevase.

## **Art. 10**

### **Sospensione**

1. Le autorizzazioni all'uso possono essere sospese temporaneamente dalla Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, eventi o occorrenze extrasportivi, etc..) ovvero per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti o comunque per motivazioni di interesse pubblico.
2. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo a dare comunicazione della sospensione ai soggetti affidatari.
3. Per la sospensione dell'autorizzazione all'uso, nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale.

## **Art.11**

### **Revoca**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.6, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Responsabile del Settore V ha facoltà di revocare l'atto autorizzativo dell'affidamento con effetto immediato, fermo restando l'obbligo dell'affidatario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione all'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'affidatario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

## **Art.12**

### **Affidamento impianti sportivi per manifestazioni non sportive**

1. Gli impianti sportivi possono essere affidati anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, eventi, occorrenze, etc..
2. Chiunque richieda l'uso degli impianti per le finalità di cui al comma precedente, dovrà produrre la richiesta ove dovranno essere specificate le generalità del soggetto richiedente, il tipo di manifestazione, il giorno, la durata e, prima dell'utilizzo, dovrà esibire la ricevuta di pagamento della tariffa.

3. Inoltre, il richiedente dovrà provvedere a sue cure e spese a garantire gli adempimenti tecnici ed operativi necessari ai fini dell'istruttoria e del rilascio della licenza di spettacolo o trattenimento pubblico ove richiesta, oltre ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e lo stesso dovrà dotarsi, se necessario, della copertura in materia di assicurazioni per responsabilità civile verso terzi, in materia sanitaria, e, se richiesti, ad accollarsi gli oneri SIAE, i contributi previdenziali INPS e quant'altro necessario, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ed oneri in merito, ivi compresi eventuali danni che si dovessero verificare, durante lo svolgimento della manifestazione a strutture, persone (compresi i diretti partecipanti agli eventi previsti in programma) e/o cose/animali.
4. L'utilizzatore è tenuto a lasciare libero l'impianto da qualsiasi oggetto o attrezzatura impiegata ed inoltre dovrà provvedere alla pulizia finale a sue totali cura e spesa.

### **Art. 13**

#### **Prescrizioni di utilizzo degli impianti**

1. L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive, che per quelle non sportive, è concesso secondo le prescrizioni di utilizzo.

## **CAPO III – CONCESSIONE IMPIANTI**

### **Art.14**

#### **Concessione degli impianti**

1. Ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento, la gestione degli impianti sportivi comunali può essere esercitata anche in forma indiretta ovvero da parte di terzi, cui la stessa è affidata.

### **Art.15**

#### **Modalità di scelta del concessionario**

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art.90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002,n.289 (finanziaria 2003) e dall'art.2 della Legge Regione Abruzzo n.27 del 19 giugno 2012 e ss.mm.ii. la gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale ai seguenti soggetti:
  - a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e che svolgono la loro attività senza fini di lucro;
  - b) discipline sportive associate;
  - c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.Qualora nessuna offerta ammissibile pervenga da parte dei soggetti citati, l'affidamento può avvenire, in via subordinata e successiva, anche nei confronti di altri soggetti/operatori economici, purché aventi forma giuridica di società.

2. Il Concessionario non deve avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Montorio al Vomano.
3. La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente; la selezione dovrà essere effettuata in aderenza a quanto previsto dall'art.3, comma 1, lett. c) e d), della Legge Regione Abruzzo n.27 del 19 giugno 2012.
4. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
5. Le concessioni di cui al presente articolo dovranno prevedere:
  - a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
  - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del Concessionario;
  - c) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
  - d) la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso alle Associazioni Sportive;
  - e) la riserva per le attività, gli eventi, le occorrenze, le manifestazioni autorizzate o organizzate dal Comune di Montorio al Vomano;
  - f) le polizze assicurative di valore adeguato;
  - g) il pagamento, da parte del concessionario, di tutte le utenze, dei consumi e degli oneri gestionali nei termini fissati dalla Giunta comunale con l'approvazione dello schema generale di concessione;
  - h) gli specifici oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario;
  - i) l'onere della "gestione della sicurezza" a carico del concessionario;
  - j) eventuali altre condizioni fissate dalla Giunta comunale con l'approvazione dello schema generale di concessione.
6. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal concessionario in accordo con l'Amministrazione Comunale. Qualora l'Amministrazione dovesse concorrere alla gestione con la corresponsione di un contributo, le tariffe di utilizzo saranno fissate dalla Giunta comunale con l'approvazione dello schema generale di concessione.
7. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al presente articolo, viene definita con atto dalla Giunta Comunale.

## **Art.16**

### **Criteri di scelta del concessionario**

1. La Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.27 del 19.06.2012, con proprio atto, ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, definisce di volta in volta, nell'ambito dei seguenti requisiti, l'applicazione di punteggi omogenei e proporzionati:
  - rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;

- radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
  - numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
  - attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;
  - anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
  - livello di attività svolta;
  - esperienza nella gestione di impianti sportivi;
  - qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
  - anzianità di affiliazione alle Federazioni Nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
  - anzianità di iscrizione al registro Coni.
2. La Giunta Comunale, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.27 del 19.06.2012, definisce altresì:
- l'indicazione degli oneri gestionali e della manutenzione a carico del concessionario;
  - l'entità del canone ricognitorio;
  - la durata della concessione;
  - ogni altra condizione che dovesse ritenersi necessaria per l'affidamento in concessione.

#### **Art.17**

##### **Relazione e prospetto di manutenzione**

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare una relazione sulle attività svolte con cadenza almeno annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.
2. Con cadenza almeno annuale il concessionario dovrà, inoltre, presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmati effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmati da effettuarsi nell'esercizio successivo.

#### **Art.18**

##### **Revoca concessione**

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi viene revocata dalla Amministrazione Comunale allorché:
  - la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
  - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - siano commesse gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
  - si contravenga alle ulteriori condizioni previste dalla convenzione.

## **Art.19**

### **Ristrutturazione e gestione degli impianti sportivi**

1. Qualora un Soggetto Sportivo o un Soggetto Privato (impresa) presenti un progetto di ristrutturazione e gestione di impianti sportivi e l'Amministrazione Comunale lo ritenesse meritevole di approvazione, non si applicheranno le previsioni di cui al presente Capo III e la Giunta Comunale avvierà, sul progetto presentato, una procedura ad evidenza pubblica secondo la vigente normativa.

## **CAPO IV – USO GRATUITO IMPIANTI**

### **Art.20**

#### **Uso gratuito degli impianti**

1. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, qualora l'Amministrazione dovesse concorrere alla gestione con la corresponsione di un contributo, l'uso degli stessi è concesso a titolo gratuito alle scuole che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici. Inoltre, la Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce la gratuità per l'uso degli impianti, secondo le modalità di utilizzo ivi descritte, per le seguenti altre categorie di utenti ed iniziative:
  - a. disabili che possiedano idonea certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria (A.S.L.) o da altro Organo competente, in corso di validità, (invalidità minima richiesta 75%) unitamente al certificato medico di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, con autocertificazione relativa all'ISEE del nucleo familiare, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che non deve essere superiore ad Euro 8.000,00. Tale valore può essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale;
  - b. appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e Istituti Similari, per CORSI DI ADDESTRAMENTO inerenti l'espletamento del proprio servizio;
  - c. appartenenti a Corpi o Società che collaborano con la Protezione Civile;
  - d. atleti tesserati dalle Federazioni Nazionali del C.O.N.I., solo se espressamente richiesto dall'Organismo predetto e purché appartenenti alla squadra Nazionale o ad Organismi Nazionali;
  - e. giochi studenteschi indetti dal CONI;
  - f. attività sportive organizzate da Associazioni di volontariato legalmente riconosciute o che operino a favore di disabili.
2. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, senza corresponsione di un contributo, nonché per gli impianti ancora gestiti direttamente dall'Ente, l'uso degli stessi è concesso a titolo gratuito soltanto alle scuole che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici. Inoltre, la Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce la gratuità per l'uso degli impianti, secondo le modalità di utilizzo ivi descritte, per le seguenti altre categorie di utenti ed iniziative:
  - a) disabili che possiedano idonea certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria (A.S.L.) o da altro Organo competente, in corso di validità, (invalidità minima richiesta 75%) unitamente al certificato medico di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, e con autocertificazione relativa all'ISEE del nucleo familiare, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che non deve essere superiore ad

Euro 8.000,00. Tale valore può essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale;

- b) attività sportive organizzate da Associazioni di volontariato legalmente riconosciute o che operino a favore di disabili.

## **CAPO V – NORME TRANSITORIE**

### **Art. 21**

#### **Norme transitorie**

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

